

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
15 dicembre 1998

Causa T-233/97

Folmer Bang-Hansen
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Trasferimento dei diritti a pensione –
Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto»

Testo completo in francese II - 1889

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 1996, che stabilisce che la limitazione del periodo preso in considerazione per il trasferimento dei diritti a pensione è calcolata per ciascun trasferimento separatamente e che rigetta la domanda del ricorrente di globalizzare i trasferimenti provenienti dall'Andels-Pensionsforeningen e dalla Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Esito: Annullamento.

Sunto della sentenza

Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione il 1° settembre 1973.

In precedenza lavorava in Danimarca e pagava contributi presso due casse di pensione danesi: dal 1° febbraio 1966 al 1° novembre 1968, presso l'Andels-Pensionsforeningen e, dal 1° novembre 1968 al 1° settembre 1973, presso la Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Il 6 marzo 1996 il ricorrente introduceva una domanda di trasferimento alle Comunità dei diritti a pensione di anzianità maturati in Danimarca. La Commissione inviava al ricorrente una proposta di trasferimento degli importi corrispondenti ai contributi versati alla Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. In questa proposta la conversione dell'importo trasferibile si risolveva in un numero di annualità superiori al numero degli anni durante i quali il ricorrente era stato affiliato presso la detta cassa danese. La parte eccedentaria di tale importo non poteva pertanto servire di base alla fissazione di un abbuono della sua pensione di anzianità comunitaria. L'abbuono proposto nella specie era di quattro anni e dieci mesi, e l'importo da rimborsare di 135 467,44 DKR.

In ragione della modicità dei diritti acquisiti ai sensi delle sue contribuzioni all'Andels-Pensionsforeningen, il ricorrente chiedeva alla Commissione di calcolare i suoi diritti a pensione sulla base del cumulo degli importi trasferiti da ciascuna delle due casse.

Con decisione 16 ottobre 1996 la Commissione informava il ricorrente che la limitazione del periodo da prendere in considerazione per il trasferimento dei diritti a pensione era calcolata per ciascun trasferimento separatamente. Il cumulo degli importi trasferiti non era pertanto possibile.

Il ricorrente ha proposto un reclamo e successivamente un ricorso avverso tale decisione per violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»).

In diritto

Il sistema previsto dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto è inteso a facilitare il passaggio dagli impieghi nazionali all'amministrazione comunitaria e a garantire così alle Comunità le migliori possibilità di scelta di un personale qualificato, già dotato di un'adeguata esperienza professionale (punto 30).

Riferimento: Corte 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2393, punto 11)

Questo sistema di trasferimento deve tener conto, ai fini del calcolo della pensione di anzianità delle Comunità, dell'insieme dei diritti acquisiti presso il sistema nazionale, indipendentemente dal fatto che il dipendente di cui trattasi abbia versato contributi a regimi non complementari diversi (punto 31).

La presa in considerazione dell'insieme dei diritti acquisiti nella specie può farsi solo se gli importi dei trasferimenti, per quanto emananti da due diverse casse, che fissano, ciascuna nella misura in cui la riguarda, gli importi dell'equivalenza attuariale, sono addizionati al fine di determinare il numero delle annualità da prendere in considerazione e l'abbuono che ne risulta (punto 36).

Questa operazione di globalizzazione non implica assolutamente un'ingerenza nella competenza delle autorità nazionali. Essa consiste in un'operazione diversa e successiva al calcolo dell'equivalente attuariale e rientra nella conversione degli attivi trasferiti in annualità di pensione comunitarie, operazione che è di competenza delle autorità amministrative comunitarie (punto 38).

Si deve pertanto annullare la decisione impugnata (punto 45).

Dispositivo:

La decisione della Commissione 16 ottobre 1996, che stabilisce che la limitazione del periodo preso in considerazione per il trasferimento dei diritti a pensione è calcolato per ciascun trasferimento separatamente e che rigetta la domanda del ricorrente di globalizzare i trasferimenti provenienti dall'Andels-Pensionsforeningen e dalla Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, è annullata.